



**COMUNE DI DUE CARRARE**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55**

Sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Vason Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto D'Alessandro Emanuella

**Oggetto: Esercizio delle Funzioni Fondamentali Associate relativo alle funzioni catastali di cui dell'art. 19 – comma 1 – lett. C) Legge n. 135/2012. Approvazione Convenzione tra i Comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario e Bovolenta.**

N. 68 reg. Pubbl.  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno duemiladodici, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

17 GEN 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto D'Alessandro Emanuella

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Vason Sergio	X		
Consigliere	Bedorin Danilo	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Crivellaro Giampiero	X		
Consigliere	Amati Roberta	X		
Consigliere	Romanato Mario	X		
Consigliere	Stella Alberto	X		
Consigliere	Lana Diego	X		
Consigliere	Paggiaro Gabriele	X		
Consigliere	Zennato Augusto	X		
Consigliere	Varotto Massimiliano	X		
Consigliere	Boin Giovanni	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Salvò Moreno	X		
Consigliere	Moro Davide		X	
Consigliere	Negrisolò Pierangela	X		
Consigliere	Rinuncini Massimo	X		

Partecipa alla seduta:

Assessore Burattin Graziano X

Partecipa alla seduta la Sig.ra D'Alessandro Emanuella Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vason Sergio, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Lana Diego - Boin Giovanni - Rinuncini Massimo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**  
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il .....  
**E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**  
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto D'Alessandro Emanuella

Copia conforme all'originale.

Li, 17 GEN 2013  
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA  
Bertipaglia Catia

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2012**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000

**POSITIVO**

Li, 21/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Trolio Antonio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000

**POSITIVO**

Li, 21/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Romanato Maria

**Oggetto: Esercizio delle Funzioni Fondamentali Associate relativo alle funzioni catastali di cui dell'art. 19 – comma 1 – lett. C) Legge n. 135/2012. Approvazione Convenzione tra i Comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario e Bovolenta.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- il D.Lgs 18.08.200 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, pone per i Comuni, tra l'altro, l'esigenza di definire nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
- la Legge 24.12.1993 n. 537 richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
- l'art. 9 del D.L. 30.12.1993 n. 537, convertito con modificazioni nella Legge 26.2.1994 n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
- la Legge 15.03.1997 n. 59 e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il D.Lgs 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59;
- il D.Lgs 30.07.1999 n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata Legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;
- l'art. I, commi da 194 a 200, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha previsto l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità, organizzativa e tecnica dei comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;
- il D.P.C.M. Del 14/06/2007, recante "*Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", ha individuato le modalità, i tempi, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per la convenzione con l'Agenzia del Territorio;
- l'art 2 del DPCM 14/6/2007 prevede quattro diverse modalità di gestione delle funzioni catastali assegnate al Comune:
  - a) gestione diretta autonoma;
  - b) gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative;
  - c) gestione diretta da parte della Comunità Montana di appartenenza;
  - d) gestione affidata all'Agenzia del territorio.

**Visto** altresì l'articolo 19 del recente decreto legge n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in

forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi *ex novo* individuate nelle seguenti:

- ◆ organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- ◆ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale;
- ◆ catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- ◆ la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- ◆ attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- ◆ l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- ◆ progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione;
- ◆ edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- ◆ polizia municipale e polizia amministrativa locale.

**Dato atto** che il medesimo articolo stabilisce inoltre che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopra indicate entro i termini di seguito specificati:

- ◆ entro il 1 gennaio 2013, almeno tre funzioni;
- ◆ entro il 1 gennaio 2014, le restanti sei funzioni.

**Vista** la Legge Regionale Veneto n. 18 del 27 aprile 2012 che prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitino le **funzioni fondamentali** in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. A tal fine, l'art. 8 nel disciplinare le modalità procedurali di predisposizione di un piano di riordino territoriale provvede ad individuare ambiti dimensionali ottimali che prevedono:

- a) appartenenza alla medesima area geografica omogenea;
- b) appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- c) contiguità territoriale;
- d) dimensioni associative con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:
  - 1) area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti;
  - 2) area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti;
  - 3) area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti;
  - 4) area del Veneto Centrale: almeno 10.000 abitanti.

**Che** i Sindaci dei Comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario e Bovolenta hanno manifestato la volontà di svolgere in Convenzione l'esercizio delle funzioni fondamentali associate relativo alle "attività catastali di cui all'art. 19 – comma 1 – lett. c) della Legge n. 135/2012, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente", comunicando di individuare quale Ente Capofila, il Comune di Due Carrare;

Rilevato che i Comuni sopraindicati rientrano tutti nei suddetti requisiti e quindi rappresentano la **dimensione di ambito ottimale**, convogliando una popolazione complessiva di circa n. 24.053 abitanti e cioè precisamente:

COMUNI	N. ABITANTI AL 31.12.2011
Due Carrare	9033
Cartura	4691
Pernumia	3929
San Pietro Viminario	3016
Bovolenta	3384
<b>TOTALE</b>	<b>24.053</b>

- appartenenza alla medesima area geografica omogenea, quale quella del Veneto Centrale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 lett. d);
- appartenenza degli enti aderenti alla medesima provincia, ovvero Provincia di Padova;
- contiguità territoriale.

**Rilevato altresì** che l'obiettivo che si prefissano appare coerente con le finalità indicate nell'art. 14, comma 25, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, ribadito dall'art. 16 del d.l. 138/2011, convertito in legge 141/2011 e volto "al contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni" oltre a soddisfare esigenze di efficienza, efficacia, economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica;

**Preso atto** dunque dell'unanime volontà dei Comuni aderenti di svolgere in forma associata le funzioni relative alle attività catastali, di cui all'art. 19 – comma 1 – lett. c) della Legge n. 135/2012, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, individuando quale Comune Capofila, il Comune di Due Carrare, provvedendo a confermare la volontà di ciascuno, con l'adozione di uno specifico provvedimento deliberativo e di uno schema di Convenzione, che faccia propri i contenuti normativi, nei rispettivi Consigli Comunali;

**Rilevato**, altresì, che la presente normativa richiede la gestione associata non soltanto con riferimento al solo servizio, ma più in generale ed in maniera omnicomprensiva, con riferimento all'intera funzione, intesa in modo globale e senza alcun frazionamento;

**Visto l'allegato schema di Convenzione** (Allegato n. "A") disciplinante tempi e modalità di attivazione dell'esercizio associato, mediante individuazione dell'Ente Capofila, che viene designato nel Comune di **Due Carrare**, la scelta del modello organizzativo in conformità all'art. 30, ultimo capoverso, del Testo Unico Enti Locali, secondo la forma dell'**Ufficio Delegato**, la durata di **anni 5 (cinque)** dalla sottoscrizione;

**Visto** l'art. 30 del D.lgs. 267/2000, relativo alle Convenzioni tra Comuni per la costituzione di forme associative, ed in particolare, il comma 4, ultimo capoverso con riferimento all'**Ufficio Delegato**;

**Visto** il parere dell'organo di revisione pervenuto al Prot. Comunale in data 19.12.2012 al n. 11587 reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D Lgs. n. 267/2000, così come sostituita dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 206 della G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012) (allegato **sub B**);

**Il Sindaco** dà lettura della proposta di deliberazione e ne illustra ampiamente i termini;

**Sentiti** gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento, come riportati nell'allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 54 di questa stessa seduta odg n. 5;

**Il Sindaco** pone infine la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

- presenti n. 16
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 5 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Negrisolò Pierangela, Rinuncini Massimo)

## DELIBERA

1. **di dare atto** e fare proprio quanto in premessa esposto;
2. **di manifestare** la volontà di **svolgere in forma associata il servizio relativo alle attività catastali**, di cui dell'art. 19 – comma 1 – Lett. c) L. n. 135/2012 tra i Comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario e Bovolenta, dando atto che viene individuato quale **Ente Capofila, il Comune di Due Carrare**;
3. **Di approvare** lo schema di Convenzione, di seguito allegato (Allegato n. "A") che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **Di iniziare** a svolgere in forma associata, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'allegata Convenzione, la funzione fondamentale relativa **alle attività catastali**, di cui dell'art. 19 – comma 1 – Lett. c) L. n. 135/2012 con i Comuni di Due Carrare Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario e Bovolenta, avente durata quinquennale;
5. **Di delegare** a tal fine il Comune di Due Carrare, Ente Capofila, a svolgere tutte le attività a ciò conseguenti e necessarie, in nome e per conto dei Comuni associati tra cui in particolare l'approvazione e relativa sottoscrizione delle Convenzioni necessarie con l'Agenzia del Territorio per il concreto esercizio, in forma associata, del servizio relativo alle attività catastali;
6. **Di comunicare** il presente provvedimento alla Regione Veneto unitamente agli analoghi atti adottati dai Comuni associati, per il tramite del Comune di Due Carrare, Ente capofila.

7. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata Convenzione;
8. Di dare atto, altresì, che il presente atto viene adottato anche ai sensi e per i fini di cui al comma 4 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 2012, come richiesto dalla Circolare della Regione Veneto dell'11 settembre 2012, prot. 407594/60.03, individuando nell'ambito territoriale della presente Convenzione la proposta di aggregazione da trasmettere alla Giunta Regionale del Veneto, ai fini del Piano di Riordino;

**Con separata votazione** che ottiene il seguente risultato:

- presenti n. 16
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 5 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno,  
Negrisolo Pierangela, Rinuncini Massimo)
- astenuti n. 0

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/00.

Allegato A-B



**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ CATASTALE  
(ART. 19 COMMA 1 LETT. C) L. N. 135/2012)**

Rep. n.

Il giorno.....del mese di....., nella sede del Comune capofila – DUE CARRARE, con la presente convenzione, tra i signori:

- .....nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI DUE CARRARE** (codice fiscale.....) con sede ad ....in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;
- .....nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CARTURA** (codice fiscale.....) con sede ad ....in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;
- .....nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PERNUMIA** (codice fiscale.....) con sede a ....in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;
- .....nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO** (codice fiscale.....) con sede a ....in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;
- .....nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BOVOLENTA** (codice fiscale.....) con sede a ....in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE**

- la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, ha delegato al Governo “[ . . . ] il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti, amministrativi

dello Stato alle regioni e agli enti locali”, prevede, all'art. 66, tra le funzioni attribuite ai Comuni, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65, comma 1, lettera h, del decreto stesso, in materia di gestione unitaria dei dati catastali e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

- l'art. 1, commi da 194 a 200, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ha previsto l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità, organizzativa e tecnica dei comuni interessati, anche in relazione al potenziale bacino d'utenza;
- il D.P.C.M. Del 14/06/2007, recante "*Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*", ha individuato le modalità, i tempi, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per la convenzione con l'Agenzia del Territorio;
- l'art 2 del DPCM 14/6/2007 prevede quattro diverse modalità di gestione delle funzioni catastali assegnate al Comune:
  - a) gestione diretta autonoma;
  - b) gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative;
  - c) gestione diretta da parte della Comunità Montana di appartenenza;
  - d) gestione affidata all'Agenzia del territorio.
- l'art. 3 del DPCM riguarda la tipologia di funzioni gestibili in forma diretta dai comuni, individuando tre diverse opzioni:
  - a) opzione di primo livello, che prevede la consultazione e la certificazione degli atti catastali, nonché l'aggiornamento degli elementi "anagrafici" della banca dati e la riscossione dei tributi catastali;
  - b) opzione di secondo livello, che, oltre alle funzioni previste dalla opzione di primo livello, prevede la verifica formale, l'accettazione e la registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del catasto Fabbricati e delle variazioni colturali del Catasto Terreni e la verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto terreni;
  - c) opzione di terzo livello (completa), che prevede la registrazione diretta di tutte le



- dichiarazioni tecniche, sia del Catasto Fabbricati che del Catasto Terreni, oltre all'aggiornamento della banca dati catastale, (assegnazione della categoria e della classe);
- il D.L. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modifiche in legge 122/2010, all'articolo 19 "*Aggiornamento del catasto*", innova profondamente il contesto di riferimento del processo di decentramento ai Comuni;
  - il medesimo D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, all'art. 14 commi 25-31, sancisce l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
  - l'art. 19 del Decreto 75/2012 convertito in legge 135/2012 (c.d. Spending Review Bis) modifica profondamente l'art. 14 della legge 122/2010, definendo quali sono le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione (dieci in tutto, di cui le prime nove da gestire obbligatoriamente in forma associata), e precisamente:
    - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
    - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
    - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
    - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
    - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
    - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
    - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
    - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
    - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
    - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
  - l'esercizio di funzioni in Convenzione tra Comuni rappresenta un importante strumento nelle mani dei singoli Enti per migliorare i servizi offerti ai cittadini, attraverso anche un

- abbattimento dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala;
- i Sindaci dei Comuni aderenti hanno avviato un percorso di analisi e di studio per la condivisione di funzioni e servizi ed in tale sede è emersa la volontà di associare la funzione catastale (prevista dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 19 sopra indicato);
  - la gestione diretta in forma associata delle funzioni catastali consente di:
    - 1) migliorare la conoscenza del territorio per sviluppare politiche urbanistiche e abitative adeguate alle esigenze della collettività, e per integrare i processi tecnico-amministrativi catastali e comunali/intercomunali nell'ottica della semplificazione e trasparenza dei processi stessi;
    - 2) migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e, quindi, ottimizzare i processi impositivi sugli stessi, potendo così perseguire con maggiori risultati l'equità fiscale, tendendo conseguentemente alla eliminazione di sperequazioni;
    - 3) favorire il processo di allineamento fra i dati catastali e le informazioni gestite nei sistemi informativi comunali/intercomunali, migliorando il livello di corrispondenza del dato catastale alla realtà territoriale;
    - 4) rendere disponibile al cittadino alcune funzionalità anche in modo decentrato;
  - con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, precedentemente citate e dichiarate immediatamente eseguibili, è stato disposto pertanto di gestire in forma associata, avvalendosi dello strumento della Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000, la seguente funzione:
    - catasto, a eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - con le precitate deliberazioni consiliari dei Comuni associati, è stato altresì approvato lo schema della presente Convenzione, al fine di dare concreta attuazione all'obiettivo prefisso;
- Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti stipulano la seguente

## CONVENZIONE

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. La presente Convenzione disciplina l'esercizio associato, da parte dei Comuni aderenti, della funzione relativa all'attività catastale, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

### **ART. 2 – SEDE E AMBITO TERRITORIALE DI ESERCIZIO DELLA FUNZIONE**

1. La sede di esercizio della funzione è a DUE CARRARE, Via Roma, 74, che viene individuato quale Ente Capofila.
2. Presso ognuno dei Comuni aderenti potrà essere attivato un punto di accesso – sportello

decentrato, secondo gli aspetti organizzativi definiti in sede progettuale.

3. L'ambito territoriale nel quale sarà svolta l'attività è individuato nel territorio dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

### **Art. 3 – ORGANIZZAZIONE TECNICA**

1. L'esercizio in forma associata della funzione viene conformata al seguente modello organizzativo:
  - a) un "Front Office" presso il quale viene svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utente per rilascio di certificazioni e visure, accettazione documenti tecnici di aggiornamento, ecc.;
  - b) un "Back Office" per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati cartacea ed informatica;
  - c) un "archivio" per la gestione dei documenti cartacei.
2. Il modello operativo è costituito sulla scorta **dell'Ufficio delegato**, in conformità all'art.30, ultimo capoverso, del TUEL.
3. Le parti prendono atto che la costituzione di un Ufficio Delegato non darà luogo a nuove strutture organizzative, ma al conferimento di funzioni in favore di uffici già esistenti.
4. Il Comune di Due Carrare viene designato, in fase di prima istituzione, quale Ufficio Delegato.

### **ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE**

1. Le modalità di esercizio della funzione associata saranno definite in ulteriore dettaglio dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei Comuni aderenti.

### **ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA**

1. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività relative a quanto conferito con la presente convenzione sarà definita dalla Conferenza dei Sindaci.

### **ART. 6 – BENI STRUMENTALI**

1. L'Ufficio Delegato esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali e procedure proprie, di terzi e/o concesse in godimento dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nella presente Convenzione.

### **ART.7- CONFERENZA DEI SINDACI**

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati per programmare, controllare ed indirizzare lo svolgimento dell'attività comune.
2. La Presidenza compete a turno ai Sindaci dei Comuni associati secondo l'ordine e la durata stabilita dai Sindaci stessi.

3. Alla Conferenza dei Sindaci sono assegnati i seguenti compiti:
  - a) stabilisce gli indirizzi ed obiettivi per la gestione associata delle funzioni comunali;
  - b) definisce ed approva il **Piano annuale** per la gestione ed espletamento di tali funzioni ed il relativo **Piano Finanziario**;
  - c) vigila e controlla sull'andamento della gestione e verifica il raggiungimento degli obiettivi.
4. La Conferenza di Sindaci si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Ad ogni membro facente parte della conferenza dei Sindaci è attribuito un voto di pari valore, indipendentemente dal numero degli abitanti che l'Ente rappresenta. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono assunte a maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente.

#### **ART. 8 - RIPARTO DELLE SPESE**

1. Le spese relative alla funzione conferita sono costituite dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento della funzione stessa nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nei bilanci dei rispettivi Enti aderenti e saranno ripartite tra gli Enti che fruiscono dei servizi, con le modalità stabilite dalla conferenza dei Sindaci. Lo stesso dicasi per particolari spese, progetti ed iniziative che si vorranno assumere.
3. Per il riparto delle spese si potrà utilizzare il riferimento al numero degli abitanti o a qualunque altro criterio che si riterrà consono.
4. In sede di riparto delle suddette spese, per i Comuni che hanno messo a disposizione i propri dipendenti si **opereranno compensazioni** per partite equivalenti per un importo pari alla spesa sostenuta per corrispondere il trattamento fondamentale ed accessorio ai dipendenti stessi, proporzionalmente al periodo di impiego.
5. Le compensazioni suddette potranno essere fatte all'interno della stessa funzione o tra le altre funzioni messe in comune.
6. Eventuali proventi delle attività di cui alla presente Convenzione saranno ripartiti e/o destinati secondo le modalità definite dal Conferenza dei Sindaci.

#### **ART. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione **ha durata di anni cinque.**
2. I Comuni si obbligano a verificarne periodicamente i contenuti al fine di coordinare la presente Convenzione con le modifiche normative o di sviluppo eventualmente intervenute.

#### **ART. 10 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI.**

1. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso di mesi tre, disposto dal Consiglio Comunale ed ha efficacia a decorrere dal primo Gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
2. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione per i restanti Comuni.
3. La revoca del conferimento delle funzioni non fa venir meno l'obbligo dell'Ente revocante di far fronte agli obblighi maturati, né pregiudica la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**

Le risoluzioni di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni deve essere ricercata nell'ambito della Conferenza dei Sindaci.

#### **ART. 12 – NORMA TRANSITORIA E FINALE**

Fino all'emanazione di atti regolamentari di diverso contenuto la gestione associata esercita le funzioni e svolge attività conferite dai Comuni avvalendosi dei Regolamenti di funzionamento interni del Comune capofila e delle disposizioni di legge regolanti la materia.


Letto, approvato e sottoscritto.

*(a seguire firme dei Sindaci)*



**Provincia di Padova**

**Verbale n. 25 del 18-12-2012**



\*\*\*\*\*

### **ORGANO DI REVISIONE**

Il giorno 18 dicembre dell'anno 2012 alle ore 11.15 l'Organo di Revisione Economico Finanziario del comune di Due Carrare, dott. Andrea Barison, presso il proprio studio in Cartura, Riviera Ruzzante 2/A, provvede a formulare il parere di seguito riportato.

La seduta dopo la stesura del sotto riportato parere si chiude alle ore 11.55.

### **Parere formulato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000**

Il sottoscritto dott. Andrea Barison, revisore del comune di Due Carrare

**vista**

la richiesta di parere formulata dal responsabile del servizio di segreteria prot. n. 11499 del 17.12.2012;

**esaminate**

a) la proposta di delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Esercizio delle funzioni fondamentali associate relativo alle funzioni catastali di cui all'art. 19 – comma 1 – lett. c) L. n. 135/2012. Approvazione convenzione tra i comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario e Bovolenta";

b) lo schema di convenzione allegato alla suddetta proposta;

**visti**

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, dai rispettivi responsabili di servizi (area tecnica – edilizia privata sportello unico attività produttive e area economico finanziaria), ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000

**rilevato**

che il comune di Due Carrare, ai sensi dell'art. 19 del D.l. 6.7.2012, n. 95, convertito dalla L. 7.8.2012, n. 135, non sarebbe obbligato ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali con la conseguenza, quindi, che l'adesione del comune comporterà il rispetto di tutti gli adempimenti che la normativa prevede o prevederà in materia

**ritiene di poter esprimere**

parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Esercizio delle funzioni fondamentali associate relativo alle funzioni catastali di cui all'art. 19 – comma 1 – lett. c) L. n. 135/2012. Approvazione convenzione tra i comuni di Due Carrare, Cartura, Pernumia, San Pietro Viminario e Bovolenta".

Il revisore

Dott. Andrea Barison

Cartura, 18 dicembre 2012

